

# Accordi regionali per CIG in deroga.

## Abruzzo.

Accordo quadro per la concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga a seguito dell'emergenza dovuta a Covid-19, 30 marzo 2020.

### campo di applicazione

---

La **CIG in deroga** è concessa ai **datori di lavoro del settore privato**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con Unità Produttive ubicate nella regione Abruzzo, **per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro** (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà).

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

### destinatari

---

Possono accedere alla CIG in deroga **tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro**, maturato presso l'azienda richiedente il trattamento, e che, a seguito ed a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19, hanno sospeso in tutto o in parte l'attività lavorativa.

Possono quindi accedervi: operai; impiegati; quadri; apprendisti; soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; terzo settore; lavoratori a domicilio monocommessa; lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti; lavoratori della pesca, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, iscritti al ruolino di equipaggio (per tale settore, il riferimento sarà non solo alle ore non lavorate ma soprattutto alle giornate lavorate e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a periodi non continuativi); lavoratori del settore agricolo per le ore di riduzione o di sospensione dell'attività.

### condizioni

---

Possono accedere alla **CIG in deroga** le aziende che avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" (es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).

Possono altresì accedere alla CIG in deroga i lavoratori interessati da cambio di appalto o trasferimento ex art. 2112 del c.c., successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

## durata

---

La CIGD può essere richiesta per un **periodo massimo di 9 settimane**, anche retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020.

## informativa e accordi sindacali

---

**I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere un accordo** che può essere concluso anche in via telematica, **con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale**, nel quale si dà atto che il ricorso alla CIG in deroga si è reso necessario a seguito degli effetti diretti e indiretti dell'epidemia da Covid-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte. Si considera altresì esperito l'accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Trascorso tale periodo, in mancanza di riscontro da parte delle OO.SS., il datore di lavoro presenterà istanza di CIG in deroga, allegando l'informativa preventiva inviata alle OO.SS.

**Sono dispensati dalla sottoscrizione dell'accordo i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.**